

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZ. PROC. CONCURSUALI
RICORSO EX ART. 67 e ss. CCII

Il sottoscritto sig. **Giuseppe TAGLIENTE**, (cf TGLGPP70M26E205S), [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED] Via Virgilio, 25, formula la seguente

PROPOSTA

di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (già "piano del consumatore") e

DICHIARA

di essere elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alessandro GUIDA (cf GDULSN73M06L049E), in Taranto alla Via N. Mignogna n. 2, al quale si conferiva, in data 9.6.2020, incarico di assistenza e consulenza nella procedura di sovraindebitamento iniziata con ricorso per la nomina del Gestore della Crisi nella sua funzione di O.C.C., Tribunale di Taranto, RG 1664/2020, in ordine alla quale il G.D. provvedeva a nominare in data 17.7.2020 il **Dr. Nicola DE FLORIO** nella sua qualità di professionista esperto/gestore della crisi, il quale accettava l'incarico.

A tal fine, in ossequio al dettato degli artt. 67 e ss del CCII, si rappresenta quanto segue.

I. LE RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Sin dal mese di settembre 1989 appartengo all' [REDACTED] Carabinieri con il grado di [REDACTED]

Attualmente presto servizio presso il [REDACTED] Comando di Taranto, sito in [REDACTED] Via Virgilio, 25, coincidente con la mia attuale residenza; prima di quella data venivo destinato presso la Stazione dei [REDACTED] Carabinieri di Curtatone (Mantova), e nella località di [REDACTED] Castelforte in [REDACTED] Mantova, dove stabilivo la mia vita familiare.

Infatti, in data 6.9.1995, contraevo matrimonio con la sig.ra [REDACTED] Anna Bucciarelli (regime di separazione dei beni) dal cui sodalizio nascevano tre figli: [REDACTED] Federica, nata a [REDACTED] Mantova il 10.10.1996; [REDACTED] Gabriele, nato a [REDACTED] Mantova il 07.12.2000; [REDACTED] Martin Stefano, nato a [REDACTED] Mantova il 12.04.2011.

Prima di descrivere i diversi eventi cagionanti il mio personale dissesto familiare, finanziario, ho premura di rilevare che la gestione economica del sottoscritto sovraindebitato è sempre stata razionale, equilibrata e decorosa; infatti, riuscivo a gestire in modo serio, oculato e proporzionato, l'unica entrata positiva costituita da un più che decoroso stipendio mensile (un reddito netto in busta paga di circa € 2.100,00).

Tutto ciò è facilmente riscontrabile attraverso l'acquisto di un prestigioso immobile in seno ad una procedura esecutiva immobiliare alla quale partecipavo insieme alla mia ex consorte, appartamento che sarebbe stato adibito a residenza familiare in quel di ~~Castelfranco (MN)~~. Il mutuo ipotecario veniva stipulato insieme alla ~~Bucchiarelli~~, capitale erogato € 83.909,00.

L'apparente armonia familiare e il correlativo equilibrio finanziario, proseguiva fino al 2016.

Da quell'anno iniziava, purtroppo, il mio dramma personale, i cui profondi effetti ricadevano pesantemente nella mia sfera privata, professionale, relazionale, ancorché economica/finanziaria.

Il primo evento è da individuarsi nella separazione giudiziale dovuta alla infedeltà coniugale della mia ex consorte, il cui procedimento veniva introdotto e si chiudeva presso il Tribunale di ~~Mantova~~.

Dal 13.1.2017 sino a dicembre 2019, venivo obbligato, giusta Ordinanza emessa in sede presidenziale, a versare alla ex consorte e ai miei figli, la somma di € 700,00 a cui si aggiungevano il pagamento integrale della rata del mutuo fondiario oltre alle spese extra dei figli.

Nondimeno, in data 2.12.2019, la sopradetta Ordinanza veniva revocata e parzialmente modificata, ragion per cui attualmente verso € 400,00 in favore esclusivamente dei due figli minori a titolo di mantenimento, poiché mia figlia maggiorenne vanta la sua indipendenza economica.

Si accennava poco sopra alla ~~infedeltà coniugale~~ della mia ex ~~moglie~~: a ciò si aggiunga l'amara scoperta della ~~incompatibilità genetica~~ del ~~mio secondogenito~~.

Peraltro, la particolare circostanza della ~~relazione adulterina~~ tenuta dalla ~~Bucchiarelli~~ e della ~~incompatibilità genetica~~ del ~~secondogenito~~ sono state oggetto di un separato giudizio di ~~disconoscimento della paternità~~ introdotta presso il Tribunale di ~~Mantova~~, ~~NRC780/2017~~, culminata nella Sentenza n. ~~382/2020~~ che dava ragione al sottoscritto dichiarante, pubblicata il 10.08.2020.

La sentenza, tuttavia, veniva impugnata e riformata in appello.

Infatti, il sottoscritto sovraindebitato veniva condannato al pagamento delle spese del giudizio, i cui importi sono precisati con la presente proposta.

Cionondimeno, si rileva la mia intenzione di ricorrere per cassazione: ma, al netto dell'esito definitivo della summenzionata azione giudiziaria, la mia vita non è stata più la stessa.

I sopra descritti eventi cagionavano dentro di me una profonda incisione nella mia sfera emotiva più intima, con devastanti risvolti finanche di natura psicopatologica, tanto da richiedere approfonditi e ripetuti interventi tanto psicologici, quanto psichiatrici, da parte di diversi professionisti specializzati.

Il danno esistenziale e biologico sono stati, comunque, entrambi di notevole entità.

A cagione di ciò rischiamo di essere congedato in modo permanente dall'~~azienda~~; tuttavia dal 2017 fino al settembre del 2019, venivo posto "solo" in aspettativa.

La busta paga purtroppo si riduceva a € 1.000,00 circa mensili.

Correlativamente al quadro surriportato si aggiungeva un altro fattore che aggravava ulteriormente lo squilibrio economico ormai generatosi: la ~~"ludopatia"~~ compulsiva

La malattia insorgeva alla stregua di un imprevedibile effetto della devastante spirale ~~psico-emotiva~~ ~~nelesionistica~~ il ~~gioco~~ (e le sue devastanti conseguenze), entrava nelle trame profonde della mia ~~personalità~~.

La correlativa mancanza di liquidità dovuta alla ~~patologia~~ ~~compulsività~~ del ~~gioco~~, mi spingeva ad indebitarmi sempre di più.

In data 27.11.2018 contraevo due finanziamenti concessi da IBL Banca SpA, uno di € 34.692,92 (con formula restitutiva a mezzo di delega di pagamento, 108 rate da € 392,00), l'altro di € 38.793,61 (con formula restitutiva a mezzo di cessione pro-solvendo di una quota dello stipendio, 120 rate da € 393,00).

Ai debiti contrattuali si aggiungevano, peraltro, i pagamenti elargiti ai professionisti che assistevano il sottoscritto proponente nei procedimenti giudiziari presso il ~~Tribunale di Mantova~~, ancorché nella ~~riabilitazione medico-psichiatrica~~.

Ad ogni modo, dal 17.6.2019 il sottoscritto sovraindebitato, presa coscienza della gravità della situazione ~~multipatologica~~, iniziava un lungo e delicato percorso ~~psico-riabilitativo~~ assistito dalla ~~D.ssa Arianna Pezzardi~~, psicologa operatrice di una Associazione specializzata a seguire casi simili, attraverso diversi colloqui di orientamento e ascolto.

Il percorso riabilitativo terminava e la ludopatia compulsiva, oggi, può dirsi sotto controllo, anche grazie all'ausilio dei professionisti coinvolti.

Sulla scorta di quanto illustrato, qualora le cause che hanno condotto alla separazione giudiziale e alla susseguente spirale autodistruttiva generatasi, tanto sul piano psicologico, personale, relazionale, familiare, quanto su quello professionale, economico e finanziario, non fossero mai accadute, il sottoscritto proponente avrebbe continuato a condurre decorosamente la sua vita con prudenza, equilibrio e serietà.

Nell'arco di un breve lasso temporale, invece, la mia vita si sgretolava letteralmente in pezzi.

Le cause sono da rinvenirsi tanto sul piano personale/familiare quanto sul piano dell'insorto autolesionismo ludopatico, medicalmente accertato e di cui si è già trattato;

In tema di ludopatia vorrei porre all'attenzione del professionista incaricato e quindi del G.D. che dovrà decidere sulle sorti della odierna procedura, la Cassazione, più volte chiamata ad interrogarsi sui disturbi della personalità (per scrutarne la rilevanza ai fini anche penali) in ordine alla loro più ampia ascrivibilità alla categoria della infermità mentale, capace di escludere o grandemente far scemare la capacità di intendere e di volere integrativa della prima, più volte ne ha affermato la loro autonoma rilevanza.

Il gioco d'azzardo patologico viene classificato - per i più recenti approdi della nosologia medica (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) - quale disturbo del controllo degli impulsi e definito come comportamento persistente, ricorrente e maladattativo che registra una compromissione delle attività personali, familiari o lavorative.

Le aule dei Tribunali, chiamati più volte a decidere sulla rilevanza della ludopatia nelle procedure da sovraindebitamento, nella ipotesi in cui il consumatore sovraindebitato soffra compulsivamente della sopra individuata patologia, si pronuncia ormai per la omologazione del piano del consumatore.

Il Tribunale di Torino, 8 giugno 2016, omologava una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui sovraindebitamento era stato causato, tra l'altro, da un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico, riconoscendo perciò in capo al consumatore l'assenza di colpa e nella causazione dell'indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento, così da affermare che *"pur avendo...dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica - la ludopatia - che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure"*.

Nondimeno, si deve dare conto che la recente riforma della L. 3/2012 (operata dalla legge n. 176/2020 di conversione del c.d. d.l. Ristori, entrata in vigore il 25/12/2020 ed applicabile espressamente anche ai procedimenti pendenti) ha modificato l'art. 12 bis di tale articolato normativo espungendo la parte relativa alla meritevolezza del consumatore che è stata invece riproposta all'art. 7 co. 2 lett. D ter) ove - in particolare - non rileva più la semplice colpa lieve e neppure quella, per così dire ordinaria, relativa ad un soggetto di medie condizioni, posto che ormai costituisce elemento ostativo soltanto la situazione di

sovraindebitamento che derivi da "colpa grave, malafede o frode", di cui in questo procedimento non v'è prova.

Sulla stessa linea si colloca il Tribunale di Verona, 5 febbraio 2021, secondo cui una lettura eccessivamente restrittiva dei requisiti soggettivi di ammissibilità *"non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento"*.

Ancora, la giurisprudenza di merito ritiene applicabile la legge citata nelle situazioni di ludopatia ritenendo il soggetto *"meritevole"* nel caso in cui l'origine del sovraindebitamento dipenda da una forma prettamente ~~patologica~~ di ~~ludopatia~~ certificata come patologia ~~psichiatrica~~. In tal senso si segnala la decisione del Tribunale di Cuneo del 19.06.2017, il quale ha ritenuto incolpevole l'indebitato affetto da ludopatia con conseguente applicabilità della normativa ed omologa del relativo piano.

Anche il Tribunale di Siracusa ritiene, previo accertamento delle cure a cui era sottoposto il soggetto, che *"i caratteri propriamente ~~patologici~~ della ~~malattia~~ avevano determinato l'assunzione incolpevole di debiti."*

Può affermarsi, quindi, che la giurisprudenza di merito riconosce la sussistenza del requisito della meritevolezza (sebbene oggi risulti più attenuata rispetto al rigoroso requisito ai fini della omologazione del "vecchio" PDC) per il consumatore che si sia sovraindebitato a causa del proprio accertato disturbo da ~~gioco d'azzardo patologico~~.

Si deve, tuttavia, sottolineare che la ~~ludopatia autodistruttiva~~ del sottoscritto proponente trovava la sua genesi - attraverso sottili trame eziologiche - nelle sopra descritte drammatiche dinamiche endofamiliari, che culminavano successivamente nella ~~dolorosa separazione giudiziale~~ e nella (ancor più drammatica) azione di ~~disconoscimento di un figlio~~.

Ad ogni buon conto, a seguito dell'accertamento medico della patologia, il sottoscritto dichiarante perseguiva e raggiungeva gli obiettivi prefissati nel lungo percorso riabilitativo che lo conducevano a riconoscerne la gravità, per giungere a conseguire, progressivamente, una piena reintegrazione personale e professionale.

2. PASSIVITA', LA LISTA DEI CREDITORI

Crediti da collocare fuori dalla presente procedura

Come anticipato, insieme alla mia ex consorte Bucciarelli Anna, coobbligata in solido, sottoscrivevo con **Unicredit S.p.A. (nr. 4483788)** un contratto di mutuo, garantito da ipoteca, per l'acquisto dell'immobile sito in **Castell'Alferte** al Vicolo **Fontana** n. **18**, ad oggi abitato dalla stessa e dai miei figli.

La quota del 50% della rata del mutuo ipotecario, pertanto, sarà regolarmente onorata fuori dal piano dei pagamenti.

Anche l'assegno di mantenimento di € 400,00 dei due figli minorenni è da collocarsi fuori dal piano, stante la natura alimentare dello stesso.

Creditori privilegiati

Ho premura di rilevare la pendenza debitoria nei confronti dell'**Agenzia Entrate Territoriale Cremona/Mantova**, il cui credito ammonta attualmente ad € 942,45. In data 29.12.2022, mi veniva notificato un ulteriore avviso di irregolarità emesso in data 23/11/2022 dalla **Direzione Provinciale di Taranto - Ufficio Territoriale di Taranto** - per la rettifica del Modello 730/2020 anno di imposta 2019, rilevando differenze di irpef per €. 674,00 oltre sanzioni ed interessi, rispettivamente calcolate per €. 202,20 ed €. 55,19.

Tabella riassuntiva debiti muniti di privilegio

AGENZIA ENTRATE CREMONA - MANTOVA	Atto 01777931989 730/2019	€ 942,45
AGENZIA ENTRATE TARANTO	Atto 01690322084 730/2020	€ 931,39
		TOTALE € 1.873,84

Creditori chirografari

Oltre al contratto di mutuo fondiario (nr. 4483788) escluso dalla presente proposta ed in regola con il versamento dei ratei, il sottoscritto contraeva con **Unicredit Banca S.p.A.** un finanziamento personale, per un importo di € 35.000,00 (rata restitutoria da 346,00; L'attuale pendenza ammonta ad € 27.053,29 ca., avendo interrotto il pagamento nel marzo 2019 a causa dell'altissimo assegno di mantenimento (€ 1.400,00) sino ad allora versato.

Si segnala che, in data 29.3.2021, il finanziamento Unicredit veniva ceduto a BANCA IFIS NPL INVESTING SPA, la quale, peraltro mi ha richiesto ulteriore somma di € 0,37, quale residuo di rapporto di conto corrente.

Nel novembre 2018, al fine di ottenere ulteriore liquidità e sopperire ad alcune improrogabili spese, ottenevo accesso ad ulteriore credito, sottoscrivendo con IBL Banca S.p.A. due distinti contratti, sottoindicati:

- **IBL BANCA SPA:** contratto di finanziamento di € 34.692,92 con formula restitutoria a mezzo di delega di pagamento, rata da € 392,00; residuo al gennaio 2023 € 23.520,00;
- **IBL BANCA SPA:** contratto di finanziamento di € 38.793,61 con formula restitutoria a mezzo di cessione *pro-solvendo* di una quota dello stipendio, 120 rate da € 393,00; residuo al gennaio 2023 di € 28.296,00.

Infine, in virtù della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia ~~314/2022~~, sono debitore nei confronti della signora ~~Biancarielli Anna~~ dell'importo di € 14.494,00 quali competenze professionali per il doppio grado di giudizio. Il tutto comprensivo degli oneri accessori di legge.

Il ceto creditorio chirografario, risulta così composto:

Creditore	Titolo del credito	Totale credito chirografario
Ifis NPL Investing S.p.A. (ex Unicredit Banca S.p.A.)	Finanziamento personale n.ro 00000101680188	€ 27.053,29
Ifis NPL Investing S.p.A. (ex Unicredit Banca S.p.A.)	Contratto n. 00000101694701	€ 0,37
IBL Banca S.p.A.	Cessione del quinto dello stipendio n.ro 494963	€ 28.296,00
IBL Banca S.p.A.	Contratto di mutuo rimborsabile tramite delegazione di pagamento n.ro 847086	€ 23.520,00
Biancarielli Anna	Competenze discriminazione	€ 14.494,90
TOTALE		100.429,56

dei ~~due figli minori~~, a cui sono da aggiungersi le spese di viaggio e di soggiorno a ~~Italia~~, quantificabili in € 500,00 circa, - per almeno un fine settimana al mese, come da sentenza di separazione – somma comprensiva delle spese di viaggio come, ad esempio, i pernotti in un *bed and breakfast*; costo vitto insieme ai miei ~~figli~~

Il sottoscritto sovraindebitato dal 2.11.2021 risiede stabilmente a Taranto, presso gli alloggi del ~~Comando Stazione dei Carabinieri di Viale Virgilio n. 25~~ nella quale presta servizio effettivo dal 30.11.2021: non figurano, pertanto, spese di servizi essenziali (luce, acqua, gas) e/o condominiali. Fatta questa premessa, le mie spese mensili sono schematicamente così rappresentabili:

<u>Voci di spesa</u>	
<u>Elenco spese vive su base mensile</u>	
Quota rata mutuo fondiario	€ 183,50
Vitto	€ 300,00
Assegno di mantenimento prole	€ 400,00
Spese trasporto	€ 100,00
Spese viaggio Taranto/Mantova per esercizio diritto di visita padre/figlie pernottato (Pranzi, cene, attività ludico/ricreative, B&B per tre persone)	€ 500,00
Spese straordinarie prole (due figli e 50% rimborso)	€ 170,00
Vestiario ed eventuali	€ 50,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.703,50

4. PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Attraverso lo strumento predisposto dal legislatore si vorrebbe poter rateizzare la debitoria pendente, i cui importi sono commisurati alla mia effettiva capacità a farvi fronte, consentendo la concorsuale soddisfazione parziale dei creditori chirografari, poco sopra individuati.

Qualora, invece, si volesse fare ricorso all'istituto liquidatorio, appare che tra le nascenti obbligazioni, le entrate fisse e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, permanerebbe comunque un perdurante stato di squilibrio economico/finanziario con una rilevante difficoltà di adempiere alle relative obbligazioni.

Da qui ne deriva la convenienza della proposta tesa ad una pianificazione razionalizzata della debitoria, con il solo sacrificio delle voci di credito non assistite da cause legittime di prelazione, falcidiati per il 80%, onde consentire, in un arco temporale ragionevolmente breve, da un lato, il recupero del sottoscritto sovraindebitato ad una vita autonoma e decorosa e, dall'altro lato, la progressiva, sebbene solo parziale, soddisfazione del chirografo.

Come già rilevato, dal piano di ristrutturazione resta escluso:

- *il creditore fondiario*, i cui ratei continueranno ad essere regolarmente pagati come fatto sino ad ora;
- *l'assegno di mantenimento*, attesa l'inderogabile intangibilità di qualsiasi credito alimentare.

In buona sintesi, il piano sarebbe composto dai seguenti creditori e così schematizzabile:

CREDITORE	IMPORTO	TIPO DEL CREDITO	PROPOSTA
Dr. Nicola De Florio	€ 3.000,00	Preceducibile	100%
Avv. Alessandro Guida	€ 2.400,00	Privilegiato	100%
Ag. Entr. Terr. Taranto	€ 931,39	privilegiato	100%
Ag. Entr. Terr. Cremona/Mantova	€ 942,45	Privilegiato	100%
Anna Luciani	€ 14.494,90	chirografario	16,84%
BANCA IFIS NPL INV. SPA	€ 27.053,29	chirografario	16,84%
BANCA IFIS NPL INV. SPA	€ 0,37	chirografario	16,84%
IBL BANCA	€ 28.296,00	Chirografario	16,84%
IBL BANCA	€ 23.520,00	chirografario	16,84%

I pagamenti verrebbero, quindi, eseguiti per un numero di 60 mensilità, atteso che la rata risulterebbe essere di circa € 400,00, chiudendo l'intero procedimento in 5 anni, con destinazione di quota dello stipendio ammontante ad € 5.100,00 annuali, per un totale di € 25.500,00.

Degli atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni

Nel decorso dell'ultimo quinquennio, come dettagliatamente descritto nella presente proposta, mi sono oltremodo sovraindebitato; a cagione di ciò, mi sono fatto prestare molto danaro da amici, conoscenti, da mia madre Maria Turone e da mia sorella Grazia Tagliente.

A seguito della richiesta scritta da parte di mia madre di restituzione del danaro prestatomi, nonché delle richieste verbali anche da parte di mia sorella Anna, e purtroppo non potendo procedere a tanto, nel 2019 formalizzavo la rinuncia a favore di mia madre Maria Turone, della nuda proprietà dell'abitazione sita in Grottaglie (TA), via Benedetto Croce nr24, angolo via Giordano Bruno che mi era stata donata dai miei genitori nel lontano 2002, spinto anche da motivi di equità nei confronti di mia sorella.

Inoltre, come già dichiarato nel corpo del presente atto, in data 2.1.2023 mi vedevo costretto a vendere (ricavato € 2.000,00) la mia autovettura Peugeot 207 tg. GE815LP a cagione della mancanza di liquidità e, soprattutto, per riuscire a coprire le rate scadute del mutuo ipotecario che a dicembre del 2022 ammontavano a quasi € 2.000,00.

Tale sacrificio si rendeva necessario atteso che la mia consorte, signora Anna Bucciarrelli, si ostinava a non pagare le rate di sua competenza (50%).

Ad oggi quindi il piano di ammortamento risulta regolare come da documentazione allegata.

Ulteriori dichiarazioni

Dichiaro di non essere intestatario di titoli azionari e/o obbligazionari ovvero altri strumenti finanziari di qualsivoglia natura accessi e/o depositati presso istituti bancari, società finanziarie, così come non sono mai stato, né attualmente è, titolare di strumenti finanziari (BOT, ecc) postali.

Non sono né mai sono stato titolare di quote o partecipazioni in società/imprese esercenti attività commerciale o associazioni o comitati o fondazioni o altri enti, né è titolare di attività di impresa individuale o in forma societaria o di persone così come non sono titolare di cassette di sicurezza.

Si ribadisce che nei cinque anni precedenti non facevo ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di piano del consumatore ovvero ancora di liquidazione dei suoi beni. In analogo modo, dichiaro che non mi sono esdebitato nei cinque anni precedenti alla presente domanda, né tanto meno ho beneficiato della esdebitazione per due volte.

Dalla ricostruzione degli eventi che hanno portato al mio stato di sovra indebitamento, muniti di adeguate prove, si dichiara inoltre che non ho determinato detta situazione con condotte connotate da colpa grave, malafede o frode.

Tanto premesso, il sottoscritto Tagliente Giuseppe come in epigrafe identificato, formula

ISTANZA

All'On.le Tribunale di Taranto, a mezzo del presente ricorso, affinché, valutata la proposta, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, **fissi con decreto l'udienza** disponendo a cura dell'esperto nominato dal Tribunale nella sua funzione di Gestore della Crisi Dr. Nicola De Florio, la comunicazione ai sensi dell'art. 70 CCII, e disponga, altresì **la sospensione delle deleghe/cessioni** insistenti sulla busta paga onde evitare la violazione dei diritti dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione, nonché **la sospensione** di ogni eventuale procedimento cautelari e/o esecutivi azionati dai creditori, i quali tutti potrebbero pregiudicare il piano di ristrutturazione dei debiti, sino al momento della emissione della sentenza di omologazione.

Allegati: come da indice separato.

Il contributo unificato della presente procedura è di € 98,00.

Taranto, 02.02.2023

Giuseppe Tagliente



TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

**connessa al ricorso per l'apertura della procedura del
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore**

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

TAGLIENTE GIUSEPPE

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 68, III COMMA,
CODICE DELLA CRISI**

Professionista con funzioni di OCC: Dott. Nicola De Florio

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto Dott. Nicola De Florio, con studio professionale in Taranto alla via Giuseppe Sabato n. 30,

Premesso

- ❖ Che, con Provvedimento del 17/07/2020, R.G. n.1664/2020 V.G., il Tribunale di Taranto nominava lo scrivente quale professionista con funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 Legge n. 3/2012 nella procedura promossa da Tagliente Giuseppe, patrocinato dall'Avv. Alessandro Guida del Foro di Taranto;
- ❖ Che lo scrivente accettava l'incarico conferito;
- ❖ Che, in rapporto alla propria persona, non sussistono condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- ❖ Che non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi;
- ❖ Che il medesimo non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando, alcun incarico professionale in favore del richiedente Tagliente Giuseppe.

Il sottoscritto professionista rappresenta, inoltre, che ricorrono i presupposti richiesti in materia dalle norme di cui agli artt. 67 e ss. CCII, ovvero che il signor Tagliente Giuseppe:

- ❖ versa in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 Lett. c) del D. Lgs. 14/2019, ossia non risulta essere in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte, stante la situazione di precarietà vissuta che determina una rilevante difficoltà di adempimento;
- ❖ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal richiamato Codice della Crisi;
- ❖ non si è esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né tanto meno ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ❖ non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Preliminarmente si riferisce che l'attività dello scrivente, in tale fase iniziale, si è sostanziata nella seguenti formalità:

- ❖ accettazione incarico;
- ❖ audizione parte e procuratore costituito;
- ❖ acquisizione di documentazione utile da parte del debitore.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie e sono stati esclusi, a causa della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, sia l'ipotesi del cosiddetto concordato minore sia la liquidazione controllata del patrimonio.

È stata quindi approfondita l'ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

Come è noto, in materia, la novella legislativa entrata in vigore a far data dal 16 luglio 2022 impone al professionista nominato di redigere una relazione particolareggiata che contenga:

- a) l'indicazione delle cause di sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura;

In ossequio al dettato del terzo comma dell'art. 68 CCII, inoltre, è richiesto all'OCC di valutare il merito creditizio, ossia indicare "*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*".

Oltre ai requisiti di carattere obiettivo, occorrerà altresì accertare, sul profilo soggettivo, l'assenza delle condizioni di carattere ostativo di cui al successivo art. 69 del CCII.

La domanda oggetto della presente relazione, per come formulata dal sovraindebitato, è corredata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 68, e ss CCII.

* *

Tanto premesso, si significa che il sottoscritto professionista ha conferito unitamente alla parte istante, assistita dal procuratore nominato, in più occasioni presso il proprio studio in Taranto alla via G. Sabato, disquisendo circa le cause e circostanze che hanno portato all'indebitamento, e trattando di ogni altra utile circostanza ai fini per cui si tratta.

*

NOTE PRELIMINARI

A. Informazioni relative al soggetto indebitato

Dati anagrafici e composizione del nucleo familiare

Debitore è TAGLIENTE GIUSEPPE, nato [REDACTED] residente in Taranto al Viale Virgilio n. 25 c/o il Comando dei Carabinieri di Taranto.

Il richiedente è un militare appartenente al Ministero della Difesa a far data dal settembre 1989, ed, in particolare, ricopre il ruolo di appuntato scelto nell'Arma dei Carabinieri.

Dalla documentazione versata in atti, emerge che percepisce uno stipendio mensile netto che - ad oggi - oscilla tra i 1.500 ed i 2.000,00 euro netti. A seguito di un incidente occorso, il richiedente veniva posto in malattia a far data dal corrente mese di Gennaio 2023.

Attualmente presta servizio presso il Comando di Taranto, sito in Viale Virgilio 25, coincidente con la sua residenza; prima di quella data veniva destinato presso la Stazione dei Carabinieri di Curtatone (Mantova), località nella quale stabiliva la sua vita familiare.

Egli, difatti, era coniugato con la signora Bucciarelli Anna dal 1995.

Dall'unione nascevano proprio in Mantova i figli Federica (10.10.1996), Gabriele (07.12.2009) e Martin Stefano (12.04.2011).

A seguito della disgregazione del proprio matrimonio ed alla separazione personale, il richiedente rilasciava la dimora coniugale sita in Castelbelforte (MN), in comproprietà con la consorte, di cui si dirà in seguito, e si trasferiva nel capoluogo ionico.

Sul profilo patrimoniale, preme sottolineare che, attualmente, l'importo netto dello stipendio così indicato deriva dalla applicazione di due distinte ritenute, oltre che quelle fiscali e contributive di legge.

La prima ammonta ad € 393,00 per cessione del quinto dello stipendio con la IBL Banca; sull'importo dello stipendio percepito grava inoltre una seconda trattenuta pari a circa € 392,00 mensili, a fronte di un contratto con delega al pagamento, sottoscritto con l'istituto di credito suindicato.

Di tanto si ha conto a fronte dell'esibizione da parte della richiedente delle buste paga prodotte e dagli estratti conto esibiti e allegati alla domanda di cui sopra.

*

B. Passivo ed attivo

Il signor Tagliente ha poi fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, onde consentire all'Organo giudicante di poter assumere una decisione sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa, ricostruendo contestualmente il proprio patrimonio.

A tal fine, è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dal debitore e/o in parte estratta dallo scrivente:

1. Carta di identità e tessera sanitaria in corso di validità;
2. Certificato anagrafico di matrimonio;
3. Certificato di residenza e stato di famiglia;
4. Ammortamento mutuo fondiario;
5. Piano di ammortamento prestito personale Unicredit Banca;
6. Cessione di quinto IBL Banca anno 2018;
7. Finanziamento con delega al pagamento IBL Banca anno 2018;
8. Visura catastale nominativa immobili;
9. Separazione personale;
10. Sentenza di divorzio;
11. Sentenza di II grado disconoscimento;
12. Provvedimento presidenziale di separazione con successiva ordinanza incidentale di modifica ex art. 709, u.c. c.p.c.;
13. Visura P.R.A. e vendita autoveicolo;
14. Certificato Carichi pendenti e Casellario giudiziale;
15. Atto di mutuo dissenso donazione;
16. Buste paga per anni 2020, 2021 e 2022 fino a Gennaio 2023;
17. Modello 730 anno 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018;
18. Estratto conto corrente intestato a Tagliente Giuseppe aggiornato sino al 31.12.2022;
19. Avviso bonario dicembre 2022 Agenzia dell'Entrate di Taranto;
20. Autocertificazione spese sostenute mensilmente.
21. Ricevute di pagamento bollo auto regione Lombardia;
22. Ricevute pagamento regolare mutuo fondiario;
23. Bonifici per pagamento test genetici figlio mediano;
24. Documentazione medica attestante lo stato ~~psico-fisico~~ del ricorrente;

25. Dichiarazione atti in frode ai creditori;

26. Vendita autoveicolo.

In ogni caso, lo scrivente professionista ha provveduto a verificare la veridicità delle informazioni rilasciate dal sovraindebitato presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- A. Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia;
- B. Archivio della Centrale Allarme Interbancaria - Banca d'Italia;
- C. Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
- D. Estratto conto Agenzia delle Entrate - Riscossione Taranto e Mantova;
- E. Richieste carichi pendenti Soget con riscontro negativo;
- F. Richiesta eventuale posizione debitoria Comune di Castelbelforte - Ufficio Tributi e Comando Polizia Locale, senza riscontro;
- G. Richiesta eventuale posizione debitoria Comune di Taranto - Ufficio Tributi, privo di riscontro e Comando Polizia Locale con esito negativo;
- H. Risposte alle richieste aggiornamenti su esatta posizione del debitore da parte delle Banche creditrici (Ifis S.p.A e IBL Banca);
- I. Richiesta eventuale posizione debitoria Regione Puglia inevasa;
- J. Riscontro posizione debitoria Regione Lombardia con annesse contestazioni;
- K. Richiesta visura carichi pendenti Commissione Tributaria regionale e provinciale;
- L. Richiesta dichiarazione di credito ~~Finziarelli A.~~
- M. Verbale di comparizione del 18.11.22;
- N. Preventivo competenze assistenza procuratore.

Le informazioni relative al Debitore sono di seguito riassunte.

Situazione debitoria

Di seguito, si presenta una sintetica tabella riassuntiva della situazione debitoria globale dell'indebitato, pari a complessivi €. **95.238,40**.

Tabella 1: situazione debitoria verso le banche e società finanziarie

DEBITI VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE		
Creditore	Titolo del credito	Totale credito chirografario
Ifis NPL Investing S.p.A. (ex Unicredit Banca S.p.A.)	Finanziamento personale n.ro 00000101680188	€ 27.053,29

Ifis NPL Investing S.p.A. (ex Unicredit Banca S.p.A.)	Contratto n. 00000101694701	€ 0,37
IBL Banca S.p.A.	Cessione del quinto dello stipendio n.ro 494963	€ 28.296,00
IBL Banca S.p.A.	Contratto di mutuo rimborsabile tramite delegazione di pagamento n.ro 847086	€ 23.520,00
TOTALE DEBITI VS BANCHE E SOC. FINANZIARIE		€ 78.869,66

In via preliminare si rappresenta che il signor Tagliente è intestatario di un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della casa coniugale sita in Castelbelforte (MN).

Il mutuo veniva concesso dall'Unicredit Banca, giusta contratto n.ro 055-000-4483788-000, ed è obbligato in solido con il coniuge.

Dalla CR, i pagamenti risultano complessivamente regolari e tempestivi.

Alla data del 30.01.2023 non risultano rate in mora.

Tale posizione, come richiesto dal debitore, verrà esclusa dal piano di ristrutturazione.

Tabella 2: situazione debitoria verso altri

ALTRI DEBITI		
AGENZIA ENTRATE CREMONA - MANTOVA	Atto 01777931989 730/2019	€ 942,45
AGENZIA ENTRATE TARANTO	Atto 01690322084 730/2020	€ 931,39
Bucciarelli Anna	Competenze doppio grado di giudizio Domanda di disconoscimento figlio legittimo (Sentenza n. 344/2022 CDA Brescia)	€ 14.494,90
TOTALE ALTRI DEBITI		€ 16.368,74

Ed in particolare, i crediti chirografari composti dai crediti finanziari incrementati dal rimborso delle spese del doppio grado di giudizio liquidato in favore del ~~congiuge Bucciarelli Anna~~ dalla Corte di Appello, sono così costituiti:

1. Il debito nei confronti di **Ifis NPL Investing S.p.A.** origina dalla sottoscrizione in data 24/03/2016, del contratto n.ro 000001016844821, tra l'originaria Unicredit S.p.A. ed il debitore per il finanziamento della complessiva somma di € 35.000,85. Alla data del 21.04.2022, in ragione della dichiarazione di credito pervenuta, il debito residuo ammonta ad € 27.053,29 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto allegato;

2. Il debito residuo con la **Ifis NPL Investing S.p.A.**, a seguito di cessione del credito vantato da Unicredit Banca nei confronti del signor Tagliente, derivante dal contratto n.ro 00000101694701 (conto corrente ordinario), è pari ad € 0,37. Con pec di aprile 2022, l'ente di credito precisava la propria posizione creditoria;

3. Il debito nei confronti della **IBL Banca S.p.A.** deriva dalla stipula, in data 27.11.2018, di un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quota di stipendio identificato al n.ro 494963, con prelievo diretto dallo stipendio della rata mensile di € 393,00. Il prestito venne contratto per 39.091,34. Il credito alla data del 28.04.2022 ammonta ad € 31.833,00, come precisato con nota inviata a mezzo pec. All'attualità il credito residua per € 28.296,00;

4. L'ulteriore debito nei confronti della **IBL Banca S.p.A.** deriva dalla stipula, in data 27.11.2018, di un contratto di mutuo rimborsabile tramite delegazione al pagamento identificato al n.ro 847086, con prelievo diretto dallo stipendio della rata mensile di €. 392,00. Il prestito venne contratto per €. 34.980,37. Il credito alla data del 28.04.2022 ammonta ad €. 27.048,00, come precisato con nota inviata a mezzo pec. All'attualità il credito residua per €. 23.520,00;

5. Il debito nei confronti dell'ex ~~congiuge Bucciarelli Anna~~ discende dalla condanna del signor Tagliente Giuseppe alle spese e competenze per il doppio grado di giudizio, così come liquidate nella Sentenza della Corte di Appello di Brescia n.ro ~~314/2022~~. L'importo, maggiorato di RSG, Cap ed IVA, è stato determinato dallo scrivente in €. 14.494,90. Preme evidenziare che anche in tal caso si è provveduto a circolarizzare il suindicato credito, trasmettendo una nota pec, datata 24.11.2022 all'Avvocato costituito dell'ex ~~consorte~~, ed altresì una raccomandata a/r, datata 01/12/2022, direttamente alla signora ~~Bucciarelli~~, tornata al mittente per compiuta giacenza.

Notizie dalle agenzie fiscali e da altri enti locali

Non risultano debiti con l'amministrazione finanziaria e l'Agente di riscossione, ad eccezione di quello derivante da:

- avviso di irregolarità emesso in data 26.11.2021 dalla **Direzione Provinciale di Mantova - Ufficio Territoriale di Mantova** - per la rettifica del Modello 730/2019 anno di imposta 2018, rilevando differenze di irpef per € 682,00 oltre sanzioni ed interessi, rispettivamente calcolate per € 204,60 ed € 55,85;
- avviso di irregolarità emesso in data 23/11/2022 e notificato in data 29.12.2022 dalla **Direzione Provinciale di Taranto - Ufficio Territoriale di Taranto** - per la rettifica del Modello 730/2020 anno di imposta 2019, rilevando differenze di irpef per € 674,00 oltre sanzioni ed interessi, rispettivamente calcolate per € 202,20 ed € 55,19.

I crediti erariali dello Stato sono assistiti dal **privilegio generale ex art. 2752 c.c. I comma c.c.**

La **Regione Lombardia** significava la presenza di un credito dalla medesima vantato nei confronti del Tagliente pari ad € 1.890,06 per omesso pagamento del bollo auto.

Si tratta della tassa automobilistica (cd. bollo auto), delle sanzioni ed interessi relativi ai seguenti mezzi risultati intestati al Sig. Giuseppe Tagliente:

- a) mezzo targato CL505RL violazione contestata per € 1.556,78, relativi agli anni 2006-2010;
- b) mezzo targato VR982796 violazione contestata per € 206,12, relativi agli anni 2006-2008;
- c) mezzo targato GE815LP, violazione contestata limitatamente ad € 127,16, per l'anno 2021.

Il sig. Tagliente con mail del 26/01/2023 inviava le ricevute di versamento di tutti i bolli contestati e richiesti dall'Ente lombardo.

Lo scrivente in pari data inviava una pec richiedendo la verifica della regolarità delle ricevute di pagamento allegate ed, all'occorrenza, lo stralcio della posizione debitoria del sovraindebitato. La missiva rimaneva priva di riscontro. Pertanto, si procedeva, ai fini per cui trattasi, a non tener conto di quanto richiesto.

Si dà atto di aver inoltrato istanza di accesso onde conoscere l'eventuale posizione debitoria del debitore presso il Comando della **Polizia Municipale di Taranto**. La richiesta ha avuto riscontro negativo.

In analogo modo, con esito negativo riscontrava la **Soget S.p.A.**

Si è provveduto inoltre ad interpellare la **Commissione tributaria provinciale di Mantova e Taranto e quella regionale della Lombardia e della Puglia** onde prendere conoscenza di eventuali pendenze promosse dal Tagliente. La richiesta ha avuto riscontro negativo.

Il signor Tagliente ha confermato la situazione debitoria nei confronti dei succitati enti e, come già anticipato, ha dichiarato di voler appianare la propria esposizione debitoria ricorrendo allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dall'art. 68 del Codice della Crisi.

*

Situazione patrimoniale e reddituale del debitore

Informazioni economico patrimoniali – calcolo spese familiari sostenute

A fronte della situazione debitoria, il signor Tagliente Giuseppe dispone del seguente patrimonio che è così composto:

Patrimonio immobiliare

Il signor Tagliente Giuseppe è proprietario, unitamente all'ex ~~congiuge~~ ~~Bucclarelli Anna~~, di un immobile sito in ~~Castelbelforte~~ (MN) al Vicolo ~~Torre n. 13~~, di 8,5 vani, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di appartenenza al fg. ~~17~~, part. ~~471~~, cat. ~~a/2~~, cl. ~~2~~, r.c. € ~~658,48~~ e del pertinenziale box auto.

L'immobile è assegnato all'ex consorte nell'ambito del pendente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio affinché vi abiti unitamente alla prole con la stessa collocata.

Il bene *de quo* è escluso dalla proposta di accordo presentata dal debitore.

Patrimonio mobiliare

Il ricorrente non è proprietario di alcun autoveicolo registrato.

Non si nasconde che, sino alla fine dell'anno 2022, lo stesso è stato proprietario di un autoveicolo *Peugeot 207* di colore grigio scuro, targato GE815LP, prima immatricolazione 14/06/2010. La vettura, di piccola cilindrata, appariva non avere alcun valore commerciale significativo e veniva utilizzata dal Tagliente unicamente per gli spostamenti necessari per recarsi in Lombardia per far visita alla prole o per esigenze lavorative.

La stessa veniva alienata dal Tagliente per € 2.000,00 onde procedere al pagamento degli arretrati non corrisposti del mutuo ipotecario da parte dell' [redacted] coniuge obbligato Bucciarelli Anna per quota parte.

Quanto ai redditi da lavoro, attualmente la retribuzione netta oscilla, a secondo dei mesi, da € 1.500,00 - € 2.000,00.

Ed invero, come già anticipato, il sovraindebitato è appunto scelto dell'Arma dei Carabinieri ed in servizio presso la sede di Viale Virgilio in Taranto.

Sulla busta paga erogata al dipendente, oltre alle ritenute Irpef ed alle addizionali, gravano allo stato attuale due distinte trattenute da parte di IBL Banca: la prima pari ad € 393,00 e la seconda di € 392,00 a seguito della sottoscrizione nel novembre 2018 rispettivamente di un contratto di mutuo contro cessione *pro solvendo* di quota di stipendio e di un contratto di mutuo rimborsabile tramite delega al pagamento .

Si rappresenta che gli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa espletata confluiscono su un conto corrente bancario n.ro 1506186 acceso presso ING BANK N.V. che evidenzia un saldo alla data del 31.12.2022 di €. 2.397,82 con una giacenza media per l'anno 2022 di €. 780,59.

Si evidenzia infine che, in ragione della Sentenza di separazione personale n.ro [redacted] 365/2021 emessa il 04.06.2021 dal Tribunale di Mantova, il ricorrente è tenuto al versamento, a titolo di mantenimento per i due figli Gabriele e Martin Stefano, dell'importo complessivo di € 400,00 mensili.

La suddetta somma è stata confermata con sentenza divorzile n.ro 802/2022 emessa dal medesimo Tribunale.

Si coglie altresì l'occasione per significare come il signor Tagliente, contestualmente alla cristallizzazione della crisi coniugale, depositava domanda di disconoscimento del figlio Tagliente Gabriele. Ad esito del primo grado, acquisite le prove orali e gli esiti delle analisi e della CTU espletata in corso di causa, il Giudice adito accoglieva la richiesta del padre.

La signora Bucciarelli impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte di Appello di Brescia che concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'*actio* e per la revoca della Sentenza di prime cure. Il Sig. Tagliente, pertanto, si trovava costretto ad adire la Suprema Corte di Cassazione.

Attualmente il procedimento è ancora in fase di definizione.

Tabella 3: entrate anno 2022

stipendio mensile novembre 2022	€ 2.247,38
trattenuta cessione quinto stipendio IBL	- € 393,00
trattenuta delega IBL	- € 392,00
ritenute applicate su € 3.538,20(fiscali, rev. ed assist., oltre addizionali)	- € 1.290,82
Stipendio netto	€ 1.458,70

Il dato è confermato dalle dichiarazioni dei redditi consegnate e dagli esiti delle indagini svolte dalla scrivente tramite accesso al cassetto fiscale.

Dai modelli 730 visionati, per l'anno 2022, con riguardo ai redditi 2021, ha maturato € 36.459,00; per l'anno 2021, con riguardo ai redditi 2020, ha maturato € 33.685,00; per l'anno 2020, con riguardo ai redditi 2019, ha maturato € 31.503,00; per l'anno 2019, con riguardo ai redditi 2018, ha maturato € 29.912,00; per l'anno 2018, avuto riguardo ai redditi 2017, ha maturato € 35.115,00.

Preme sottolineare nuovamente come, agli importi netti di cui alla tabella 3, occorre in ogni caso decurtare gli importi corrisposti dal signor Tagliente a titolo di rata per il mutuo ipotecario Unicredit (pari ad € 162,00 circa mensili ora aumentati ad €. 183,50) e il mantenimento per la prole di € 400,00 al mese.

Il debitore ha poi quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento e per lo svolgimento dell'attività esercitata, quantificandole in complessivi **euro 1.703,50**.

Tabella 4: tabella ed elenco spese mensili per sostentamento proprio e della famiglia per anno 2022 ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.I.

Tagliente Giuseppe – Elenco spese vive su base mensile	
Quota rata mutuo fondiario	€ 183,50
Vitto	€ 300,00
Assegno di mantenimento prole	€ 400,00
Spese trasporto	€ 100,00
Spese viaggio Taranto/Mantova per esercizio diritto di visita padre/figli e	€ 500,00

pernotto (Pranzi, cene, attività ludico/ricreative, B&B per tre persone)	
Spese straordinarie prole (due figli e 50% rimborso)	€ 170,00
Vestiario ed eventuali	€ 50,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.703,50

Il signor Tagliente ha dichiarato tali spese con certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si allega, previo aggiornamento a seguito delle modifiche documentate (vendita auto, aumento rata mutuo etc) .

Le spese dichiarate risultano in linea con quelle medie mensili per consumi delle famiglie con un solo componente rilevate dall'Istat per l'anno 2021, quantificate in €. 1.211,64.

All'importo medio Istat sopra riportato, devono essere aggiunte le spese per il mantenimento della prole e la quota parte del rateo mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.

Pertanto, la quantificazione operata dal debitore appare congrua.

Tabella 5 Spese delle famiglie 2021 Regione Puglia

SPESE DELLE FAMIGLIE (€): I NUMERI CHIAVE - Fonte ISTAT

Tipo dato		spesa media mensile familiare (in euro correnti)		
Territorio		Puglia		
Selezione periodo		2021		
Numero componenti della famiglia		1	2	3
Coicop				
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche		230,2	379,08	473,94
NON FOOD: non alimentari		981,45	1247,42	1660,94
02: -- bevande alcoliche e tabacchi		24,91	29,84	31,19
03: -- abbigliamento e calzature		44,54	59,5	108,85
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili		576,86	667,56	780,24
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa		65,93	64,38	90,33
06: -- servizi sanitari e spese per la salute		61,78	94,79	95,65
07: -- trasporti		70,95	124,51	218,37
08: -- comunicazioni		25,75	40,6	47,83
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura		17,22	40,24	59,57
10: -- istruzione	(0)	(0)	..	7,73
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione		32,26	26,91	62,1
12: -- altri beni e servizi		60,21	98,67	159,06
ALL: totale		1211,64	1628,5	2134,88

Dati estratti il 01 dic 2022 15:43 UTC (GMT) da I.Stat

Legend:

0:

il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata

Il novellato codice della crisi, art. 2 Lett. c), definisce sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Pertanto, si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello odierno

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE-NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il novellato codice della crisi, art. 2 Lett. c), definisce sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Pertanto, si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello odierno istante e la relativa evoluzione storica, di modo tale da fornire al Tribunale adito tutti gli elementi utili ad una valutazione quanto più accurata possibile.

Sino al 2016, la posizione del richiedente era regolare.

Egli corrispondeva, nel rispetto del piano di ammortamento convenuto, per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e del prestito personale acceso nel 2016 proprio per la ristrutturazione dell'immobile.

Si vedano le dichiarazioni rese dallo stesso in data 18/11/2022 ove si afferma che *“il prestito personale Unicredit venne acceso perché avevo necessità di liquidità per ristrutturare l'immobile di [redacted] nel 2016, avendo acquistato la casa all'asta l'anno precedente. Purtroppo, all'epoca non ero a conoscenza della reale situazione in famiglia e, pertanto, per il bene dei miei figli, decisi di assumermi tale impegno nell'ottica di garantire loro un dignitoso tetto ove vivere. Mi riservo di esibire ricevute e fatture attestanti quanto dichiarato, avendo comunque dichiarato ed usufruito di detrazioni fiscali per tali opere”*, rappresentando che *“quando ho acquistato la casa, le spese notarili e quelle necessarie per il trasferimento mi furono anticipati da mio padre, per € 10.0000, e mia sorella per circa € 5.000,00. Pertanto, quando ho preso il prestito nel 2016, ho provveduto immediatamente a restituire queste cifre almeno a mia sorella”*.

Il signor Tagliente, unitamente al coniuge **Bucciarelli Anna**, viveva in provincia di **Mantova**, in **Ca-
stelbelforte**, in un immobile in comproprietà fra gli stessi, prestando servizio come **carabiniere** nella
vicina sede di **Cantalone (MN)**.

Con il proprio stipendio, conduceva una vita serena unitamente alla consorte ed ai tre figlioletti.

Tuttavia, proprio in quell'anno, l'uomo veniva a conoscenza dell'**infedeltà coniugale** della moglie e
manifestava i primi dubbi circa l'effettiva **paternità** del **figlio Gabriele**. Egli, difatti, veniva a cono-
scenza di una relazione clandestina intrattenuta della signora **Bucciarelli** con altro uomo proprio nel
periodo del **concepimento del minore**. Si sottoponeva, pertanto, privatamente ad un **test genetico**
che, con suo grande rammarico, confermava i timori del malcapitato marito.

Tanto è stato dichiarato dal ricorrente: *“preciso che vivevo un’esistenza serena e tranquilla sino al
2016, allorché sono venuto a conoscenza del tradimento di mia moglie e della concreta possibilità
che **Gabriele** potesse non essere **mio figlio**. Ho quindi provveduto ad effettuare un **test genetico**
privatamente che ha confermato i miei dubbi.[...]”*..

Veniva instaurato giudizio di separazione e contestualmente giudizio di disconoscimento della pa-
ternità. Il primo terminava con la richiamata Sentenza n. **565/2021** ed il secondo con una Pronuncia
favorevole, la n.ro **382/2020**.

Questo secondo provvedimento veniva appellato e riformato nel 2022.

Il sovraindebitato ricorreva in Cassazione.

Ciò premesso, sulla separazione il ricorrente sottolinea che *“nel 2017, a gennaio esattamente, si è
svolta l’udienza presidenziale presso il Tribunale di Mantova. In quel esatto momento, venni
gravato, con i provvedimenti presidenziali, dell’obbligo di corrispondere un assegno di € 700,00
per il mantenimento di mia moglie e dei tre figli, nonché il pagamento del mutuo per intero, pari ad
€ 340,00 mensili circa, oltre spese straordinarie. Dovetti pertanto destinare una larghissima fetta
del mio stipendio, pari a circa € 1.100,00 mensili, alle esigenze della famiglia. Ciò è avvenuto sino
al 2019, quando sono stati modificati i provvedimenti di cui sopra dal Giudice della Separazione. A
ciò si aggiunga che ero altresì tenuto a corrispondere i ratei del prestito personale acceso con
Unicredit proprio nell’aprile del 2016, con un esborso mensile di € 346,11”* In altri termini, solo
per esigenze familiari, investivo ogni mese 1.500,00. *Date le mie finanze ed il mio stipendio, di
circa € 2.100,00, non ebbi altra scelta che vivere in caserma, tentando di circoscrivere il quanto più
possibile le uscite”*.

La frattura coniugale e l'amara scoperta del tradimento della moglie e della incompatibilità genetica
con il **figlio** si riverberarono sulla salute dell'odierno richiedente, che ben presto venne afflitto da

preoccupanti manifestazioni di autodistruzione personale e professionale. Ansia, stress, disturbi del sonno, crisi di panico, tachicardia, connessa ad una pregressa riscontrata cardiopatia, ipertensione, scarsa autostima entrarono ben presto nella quotidianità dell'uomo.

Ma vi è di più. Nel medesimo lasso temporale, iniziò inoltre a manifestare un ossessivo interesse per il mondo delle ~~comunicazioni~~, giungendo altresì a ~~disperdere~~ grande parte del suo stipendio.

Egli, invero, afferma che *“subito dopo gennaio 2017 (mese in cui si è svolta l’udienza presidenziale di separazione), il mondo mi è crollato addosso. Ciò anche perché non riuscivo ad avere rapporti continuativi con i bambini a causa dei rapporti logorati con la mia ex consorte. Mi sentivo privato, in buona sostanza, del mio ruolo di marito e, soprattutto di padre e, in tale situazione, mi sono lasciato andare, giungendo ad essere alquanto ~~depresso~~. Soffrivo di perenne tachicardia ed avevo stati d’ansia da cui scaturivano veri e propri attacchi di panico, Ero molto preoccupato, anche perché soffro di ~~cardiopatia ipertensiva~~. Verso la metà del 2017, ho iniziato a giocare alle ~~slot machine~~ nel tempo in cui non ero in servizio. Le ~~vincite e le perdite~~ si susseguivano molto spesso e, nel periodo di maggiore sofferenza, giungevo ~~a spendere~~ quasi € 400,00 a settimana nel ~~giorno~~ ~~d’aspettativa~~. Questa mia situazione ha influito anche sul lavoro. Sono stato collocato in aspettativa e ci sono rimasto per lunghissimi periodi. Anche perché seguivo una cura alquanto forte, prescritta dal medico di famiglia e dallo psichiatra sul posto di lavoro. Assumevo ~~Lorazepam~~ e ~~Depakin Chrono~~”.*

La situazione divenne ben presto insostenibile.

Il Tagliente venne messo in aspettativa nel 2017 per quasi tre anni a causa dei gravi disturbi riscontrati e data la incapacità di poter assolvere regolarmente alle funzioni da pubblico ufficiale.

I giorni di aspettativa furono ben 636.

Lo stato distimico del ricorrente venne da subito accertato e certificato dal medico di famiglia nel novembre 2016 e ribadito anche nell’ottobre 2018. Il ricorrente si sottopose ad una cura assai importante, con assunzione di un forte ~~antipsicotico (depakin chrono)~~, come da ricetta medica allegata in atti.

Iniziò ad avere grosse difficoltà a sostenere i costi ordinari della sua vita, pagando altresì il mutuo, il prestito personale e l’assegno di mantenimento per la prole. Egli difatti specifica che *“sino al momento della separazione, ed anche subito dopo, quindi inizio 2017, percepivo uno stipendio netto di circa € 2.100,00. Quando sono stato messo in aspettativa nello stesso anno, il mio stipendio è stato ridotto a circa € 1.700,00 mensili. Pagando il mantenimento, il mutuo ed il prestito personale, mi rimanevano € 200/300 al mese che, purtroppo, molto spesso giocavo alle ~~slot~~ e ed utilizzavo per*

spese mediche”.

In balia delle sue patologie e privo di gran parte delle sue entrate economiche, si trovò costretto nuovamente nel 2018 a richiedere due nuovi prestiti per un totale di quasi € 80.000,00.

Dette somme vennero in parte utilizzate per il vivere quotidiano, in parte furono adoperate per rimborsare i propri cari e conoscenti dai prestiti ricevuti, nonché per il pagamento delle competenze legali per le cause instaurate nelle more, ed il restante per alimentare la sua patologia.

Ciò è stato confermato dallo stesso: *“Nel 2018 la situazione è assolutamente peggiorata. Spendevo molto più di quello di cui potevo disporre, al netto delle spese familiari e quelle per le necessità primarie (macchina e cibo). Ho chiesto diversi prestiti ai miei amici e parenti. Mia madre e mia sorella, da sole in quegli anni mi hanno prestato circa € 25.000,00 che, in parte, con i prestiti IBL ho restituito a piccole somme. Altri amici e conoscenti mi hanno prestato circa € 20.000,00”.* Ed ancora *“ho dovuto accedere nuovamente al prestito al consumo. Dovevo reperire subito liquidità, perché - come detto - volevo restituire le somme anticipate dai miei parenti e amici ed anche perché dovevo saldare necessariamente tutte le spese legali che si erano accumulate sino alle fine del 2018. Si tratta delle seguenti spese:*

- € 4.500,00 al penalista, dati in contanti;
- € 3.500,00 per il giudizio di separazione ed il restante procedimento penale;
- 9.000,00 per il disconoscimento, comprensivo di anche di ctu a mie spese e test genetici.

Con le somme ricevute con i prestiti, ho saldato anche quelle spese”.

Finalmente, nel 2019, grazie all'intervento dei suoi cari, si determinò ad iniziare un percorso psico-riabilitativo. Ciò è stato confermato dal ricorrente che rileva come *“a metà 2019, ero allo stremo, non ce la facevo più a vivere in tali condizioni, inghiottito dai miei problemi. Mi sono rivolto ad un centro specializzato ed ho seguito degli incontri individuali che mi sono serviti molto ed ho iniziato a riprendere in mano la mia vita”.*

Tuttavia, sebbene rinsavito, ormai la situazione appariva fuori controllo ed il Tagliente non riuscì più a sostenere il peso delle incombenze e dei prestiti assunti divenendo di fatto insolvente.

Dalla sintetica ricostruzione fornita, appare palese che l'indebitamento del ricorrente sia avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere, ma semplicemente a causa delle difficoltà incontrate negli ultimi anni a causa delle vicissitudini del proprio nucleo familiare e delle multiple patologie di cui ha sofferto, tutte ampiamente certificate.

Consapevole della propria situazione debitoria, il signor Tagliente, che è sempre stato una diligente pagatore sino al 2016, si è reso disponibile ed intenzionato ad addivenire ad una definizione della propria posizione nei limiti delle sue possibilità.

*

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il signor Tagliente, nonostante percepisca un discreto reddito da lavoro dipendente, a fronte della gravissima esposizione debitoria esposta nella tabella 1, non è oggettivamente in grado di soddisfare, anche in minima parte, quanto richiesto dai creditori.

La cristallizzazione della frattura familiare, la crisi personale ed emotiva che lo ha scosso, l'aspettativa, durata tre anni, dal lavoro, hanno contribuito, inesorabilmente, a determinare la detta situazione, rendendo, di fatto, impossibile per il ricorrente rimediare al suo stato di insolvenza.

Nella valutazione di tale elemento, un ruolo essenziale svolge altresì la considerazione delle necessità primarie della richiedente e della sua famiglia, dovendo lo stesso mantenere due figli minorenni.

Sul piano, si è tenuto come riferimento la spesa media mensile sostenuta dal richiedente ed indicata in tabella 4.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 64,65%.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta compiuta tale operazione, si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile, liberato dalle trattenute, pari a € 2.300,00 e le spese pari a € 1.703,50 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

La documentazione versata in atti e posta a disposizione dello scrivente appare essere completa ed esaustiva, oltre che attendibile. Questa, difatti, vale a ricostruire per intero la posizione patrimoniale dell'istante ed a motivare pienamente le ragioni del proprio stato di sovraindebitamento.

INDICAZIONE DEI COSTI DI PROCEDURA

Il costo della procedura corrispondente al compenso dell'O.C.C., pre-concordato con riduzione nella misura massima prevista è pari ad € 3.000,00 (comprensivi di accessori). Tale compenso, al netto degli acconti eventualmente ricevuti, di natura prededucibile, sarà saldato entro un anno dalla omologazione del piano.

ULTERIORI VALUTAZIONI

Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile

In riferimento alla valutazione del merito creditizio, come introdotto dalla L. 176/2020, il sottoscritto O.C.C. ha provveduto ad analizzare il contenuto dell'art. 9 comma 3-bis.2 della L. 3/2012 che impone al professionista con funzioni di OCC di verificare che *“il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.*

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

Nulla quaestio per la posizione debitoria con Unicredit Banca (oggi IFIS), con riferimento al prestito personale contratto nella primavera 2016. Al tempo, il ricorrente era onerato unicamente del mutuo fondiario che risultava al tempo (ed ancora oggi), dalla disamina degli estratti CR, assolutamente in regola.

Si è così proceduto, quindi, a valutare la sussistenza di tale elemento per i due finanziamenti IBL sottoscritti nel 2018, avanzando istanza al soggetto finanziatore onde valutare l'osservanza degli

oneri sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 124-bis del D. Lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario in materia di oneri precontrattuali. La norma *de quo* prevede che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Ciò posto, in data 20.05.2022, il creditore riscontrava la richiesta di delucidazioni inoltrata sul punto dallo scrivente, trasmettendo la documentazione utilizzata per l'istruttoria svolta nell'estate del 2018. L'ente produceva un questionario a firma del ricorrente ove veniva evidenziata l'assenza di trattenute o pignoramenti sulla busta paga.

Anche in tal caso, si è provveduto ad esaminare più dettagliatamente la condizione reddituale e debitoria del tempo del signor Tagliente.

A Novembre 2018, mese in cui venivano stipulati i contratti con la IBL Banca, la posizione del ricorrente con la Unicredit Banca non appariva degna di nota sul profilo debitorio.

Il rimborso dei ratei del mutuo fondiario risultava in regola dalla disamina della CR rilasciata dalla Banca di Italia.

In analogo modo - al tempo della sottoscrizione dei prestiti con IBL - non sono emerse morosità o ritardi nel pagamento rilevanti (ossia superiori alle 8 mensilità) per ciò che concerne il prestito personale concesso sempre da Unicredit nel 2016 al Tagliente. Il suddetto contratto veniva onorato dal debitore senza ritardo sino all'aprile 2019.

Non inficiava la valutazione del merito creditizio neppure la presenza, rilevabile dalla CR, del mutuo ipotecario, con durata trentennale e con rateo di scarna consistenza, garantito da ipoteca di primo grado sul villino di Castelbelforte, il cui valore commerciale era di gran lunga superiore all'importo erogato da Unicredit Banca.

Pertanto, si conclude con giudizio positivo circa la sussistenza del merito creditizio avuto riguardo alla posizione di IBL Banca.

Assenza delle condizioni soggettive ostative

Il signor Tagliente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Il nuovo codice della Crisi, come è noto, inoltre ha attenuato il requisito della "meritevolezza" un tempo richiesto al debitore ai fini dell'omologa dell'originario piano del consumatore, inquadrandolo e ridimensionandolo sensibilmente, con il dettato del primo comma dell'art. 69.

Or bene, ciò rammentato, la ricostruzione degli eventi consente inoltre di affermare come lo stesso non abbia determinato la situazione di insolvenza con colpa grave, malafede o frode.

La incapacità del ricorrente ad adempiere alle sue obbligazioni è dipesa unicamente dalle conseguenze nefaste della disgregazione del nucleo familiare, successive alla rottura del rapporto di coniugio.

Nonostante le difficoltà incontrate, vi è da evidenziare come in ogni caso il signor Tagliente ha sempre continuato a corrispondere - per intero sino al 2019 ed ora per quota parte - i ratei del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa adibita a residenza familiare.

Ciò nell'intento chiaro di assicurare ai figli un tetto ove vivere e crescere serenamente, nonostante le vicissitudini che hanno interessato, loro malgrado, la famiglia portando il padre a doversi separare dalla moglie ed allontanarsi dalla prole, con ogni ulteriore aggravio di spesa a suo esclusivo carico.

Ciò esposto, appare infine necessario esaminare la

PROPOSTA DI PIANO PRESENTATA DAL CONSUMATORE

La proposta prevede il pagamento dei creditori secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso.

Posto che le entrate mensili ammonteranno, introdotta la suindicata procedura e bloccate le cessioni del quinto applicate, a circa € 2.300,00 e che la somma di cui la ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.703,50 al mese, è ragionevole ritenere congrua **la somma mensile di € 400,00** per 5 anni che il debitore intende offrire ai creditori.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

PIANO RATEALE

Il piano proposto prevede il pagamento di **n. 12 rate mensili e costanti di € 400,00** da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per anni 5.

quota stipendio mensile	quota stipendio anno 1	quota stipendio anno 2	quota stipendio anno 3	quota stipendio anno 4	quota stipendio anno 5	TOTALE
€ 400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 24.000,00

Nel prospetto finale, infine, si riporta un'ipotesi di riparto che tiene conto del soddisfo di ogni credito, in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

I crediti prededucibili generali, che quindi insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, saranno soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo e sono quantificati in €. 1.000,00, quale spese di procedura, ed in €. 3.000,00 omnia, quale compenso del gestore della crisi da sovra indebitamento determinato sulla base delle tariffe previste dall'art.16 del D.M. 202/2014 .

Le spese per il compenso del legale che ha fornito assistenza e consulenza legale al debitore sono state stimate in €. 2.400,00 comprensivi di accessori di legge (considerando i parametri medi per l'assistenza stragiudiziale per pratiche fino a 52.000 euro) e saranno soddisfatti integralmente in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2.

A seguire, saranno soddisfatti integralmente anche i crediti erariali dello Stato assistiti da privilegio generale ex art. 2752 I co c.c..

Tabella 11 - Piano di riparto

	Totale credito	MASSA MOBILIA- RE	Credito soddisfatto	Credito residuo	% soddisf.	Liquidato prede- duzione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
SOMME DISPONIBILI	€ 24.000,00	€ 24.000,00						
Creditori Preveducibili	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	100%	€ 4.000,00		
Compenso Gestore della crisi da sovraindebitamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100%	€ 3.000,00		
Spese della procedura	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	100%	€ 1.000,00		
SOMMA DISPONIBILE PER I CREDITORI PRI- VIL.	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
Cred. Privileg.	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	100%		€ 2.400,00	
Compenso legale art. 2751 bis n. 2	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	100%			
SOMMA DISP. PER I CREDITORI PRIVIL.	€ 17.600,00	€ 17.600,00						
TOT. CRED. PRIVILEG.	€ 1.873,84	€ 1.873,84	€ 1.873,84		100%		€ 1.873,84	
Agenzia dell'Entrate Risc. art 2752 c.e I co.	€ 942,45	€ 942,45	€ 942,45		100%		€ 942,45	
Agenzia dell'Entrate Risc. art 2752 c.e I co.	€ 931,39	€ 931,39	€ 931,39		100%		€ 931,39	
SOMMA DISP. CRED. CHIROG.	€ 15.726,16	€ 15.726,16						
Crediti Chirogr.	€ 93.364,56	€ 15.726,16	€ 15.726,16		16,84%			€ 15.726,16
		MASSA MOBILIA- RE	Credito soddisfatto	Cred.residuo	% soddisf.	Liquidato prede- duzione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Ifis Banca S.p.A. cessionaria Unicredit Banca	€ 27.053,29		€ 4.556,80	€ 22.496,49	16,84%			€ 9.334,89
Ifis Banca S.p.A., cessionaria Unicredit Banca	€ 0,37		€ 0,06	€ 0,31	16,84%			€ 1.636,23
I.B.L. Banca Spa	€ 28.296,00		€ 4.766,12	€ 23.529,88	16,84%			€ 8.714,14
I.B.L. Banca Spa	€ 23.520,00		€ 3.961,66	€ 19.558,34	16,84%			
	€ 14.494,90		€ 2.441,49	€ 12.053,41	16,84%			
TOTALE	€ 93.364,56		€ 15.726,16	€ 77.638,42	16,84%	€ 4.000,00	€ 1.873,84	€ 15.726,16

Dott. Nicola De Florio - Via G. Sabato, 30 - 74121 Taranto
 Telefono-Fax 099.7302621 - 099.7360246
 pec nicola.deflorio@arubapec.it

Tabella 12 Piano di ammortamento mensile

Anno 1

AMMORTAMENTO MENSILE DELL'ACCORDO																	
CREDITORE	DEBITO RESIDUO INIZIALE RETTIFICATO	%	1														
			MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	DEBITO RESIDUO FINALE		
IFIS BANCA	€ 27.053,29	28,98%															€ 27.053,29
IFIS BANCA	€ 0,37	0,00%															€ 0,37
IBL BANCA	€ 28.296,00	30,31%															€ 28.296,00
IBL BANCA	€ 23.520,00	25,19%															€ 23.520,00
IBL	€ 14.494,90	15,53%															€ 14.494,90
Totale CHIROGRAFARIO	€ 93.364,56	100,00%															€ 93.364,56
Avv. A. Guida	€ 2.400,00	56,16%												€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.600,00
Agenzia Entrate Mantova	€ 942,45	22,05%															€ 942,45
Agenzia Entrate Taranto	€ 931,39	21,79%															€ 931,39
Tot. Cred. PRIVILEGIATI	€ 4.273,84	100%															€ 4.273,84
Compenso Custore della crisi	€ 3.000,00	75,00%			€ 200,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
Spese procedura	€ 1.000,00	25,00%	€ 400,00	€ 400,00	€ 200,00												€ 0,00
Tot.cred.PREDED. SPESE GIUSTIZIA	€ 4.000,00	100%															€ 0,00
TOTALE	€ 101.638,40		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 96.538,40

Dott. Nicola De Florio -. Via G. Sabato, 30 – 74121 Taranto
 Telefono-Fax 099.7302621 - 099.7360246
 pec nicola.deflorio@arubapec.it

AMMORTAMENTO MENSILE DELL'ACCORDO

CREDITORE	DEBITO RE- SIDUO IN- ZIALE RET- TIFICATO	%	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	DEBITO RE- SIDUO FINA- LE
IFIS BANCA	€ 27.053,29	28,98%									€ 36,56	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 26.669,00
IFIS BANCA	€ 0,37	0,00%									€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,37	
IBL BANCA	€ 28.296,00	30,31%									€ 38,24	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 27.894,07
IBL BANCA	€ 23.520,00	25,19%									€ 31,78	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 23.185,97
CHIROGRAFIARI	€ 14.494,90	15,53%									€ 19,59	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 14.288,98
Totale CHIROGRAFIARIO	€ 93.364,56	100,00%													€ 92.038,39
Avv. A. Guida	€ 1.600,00	56,16%	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00									€ 0,00
Agenzia Entrate Mantova	€ 942,45	22,05%					€ 201,18	€ 201,18	€ 201,18	€ 201,18	€ 137,73				€ 0,00
Agenzia Entrate Taranto	€ 931,39	21,79%					€ 198,82	€ 198,82	€ 198,82	€ 198,82	€ 136,11				€ 0,00
Tot. Cred. PRIVILEGIATI	€ 3.473,84	100%													€ 0,00
Compenso Gestore della crisi	€ 0,00	75,00%													€ 0,00
Spese procedura	€ 0,00	25,00%													€ 0,00
Tot.cred.PREDED. SPESE GIUSTIZIA	€ 0,00	100%													€ 0,00
TOTALE	€ 96.838,40		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 92.038,40

Dott. Nicola De Florio -. Via G. Sabato, 30 – 74121 Taranto
 Telefono-Fax 099.7302621 - 099.7360246
 pec nicola.deflorio@arubapec.it

AMMORTAMENTO MENSILE DELL'ACCORDO

CREDITORE	DEBITO RE- SIDUO IN- ZIALE RET- TIFICATO	%	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	DEBITO RE- SIDUO FINA- LE
IFIS BANCA	€ 26.669,00	28,98%	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 25.278,08
IFIS BANCA	€ 0,37	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,37
IBL BANCA	€ 27.894,07	30,31%	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 26.439,11
IBL BANCA	€ 23.185,97	25,19%	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 21.976,97
www.deflorio.it	€ 14.288,98	15,53%	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 13.543,66
Totale CHIROGRAFIARIO	€ 92.038,39	100,00%													€ 87.238,39
Avv. A. Guida	€ 0,00	38,94%													€ 0,00
Agenzia Entrate Mantova	€ 0,00	15,29%													€ 0,00
Agenzia Entrate Taranto	€ 0,00	15,11%													€ 0,00
Regione Lombardia	€ 0,00	30,66%													€ 0,00
Tot. Cred. PRIVILEGIATI	€ 0,00	100%													€ 0,00
Compenso Gestore della crisi	€ 0,00	75,00%													€ 0,00
Spese procedura	€ 0,00	25,00%													€ 0,00
Tot.cred.PREDED. SPESE GIUSTIZIA	€ 0,00	100%													€ 0,00
TOTALE	€ 92.038,39		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 87.238,39

Dott. Nicola De Florio -. Via G. Sabato, 30 – 74121 Taranto
 Telefono-Fax 099.7302621 - 099.7360246
 pec nicola.deflorio@arubapec.it

AMMORTAMENTO MENSILE DELL'ACCORDO																
CREDITORE	DEBITO RESIDUO INIZIALE RETTIFICATO	%	1												DEBITO RESIDUO FINALE	
			MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12		
IFIS BANCA	€ 25.278,08	28,98%	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 23.887,16
IFIS BANCA	€ 0,37	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,37
IBL BANCA	€ 26.439,11	30,31%	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 24.984,55
IBL BANCA	€ 21.976,97	25,19%	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 20.767,97
IBL BANCA	€ 13.543,66	15,53%	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 12.798,34
Totale CHIROGRAFIARIO	€ 87.238,39	100,00%														€ 82.438,39
Avv. A. Guida	€ 0,00	38,94%														€ 0,00
Agenzia Entrate Mantova	€ 0,00	15,29%														€ 0,00
Agenzia Entrate Taranto	€ 0,00	15,11%														€ 0,00
Regione Lombardia	€ 0,00	30,66%														€ 0,00
Tot. Cred. PRIVILEGIATI	€ 0,00	100%														€ 0,00
Compenso Gestore della crisi	€ 0,00	75,00%														€ 0,00
Spese procedura	€ 0,00	25,00%														€ 0,00
Tot.cred.PREDED. SPESE GIUSTIZIA	€ 0,00	100%														€ 0,00
TOTALE	€ 87.238,39		€ 400,00	€ 82.438,39												

Dott. Nicola De Florio -. Via G. Sabato, 30 – 74121 Taranto
 Telefono-Fax 099.7302621 - 099.7360246
 pec nicola.deflorio@arubapec.it

AMMORTAMENTO MENSILE DELL'ACCORDO															
CREDITORE	DEBITO RE- SIDUO IN- ZIALE RET- TIFICATO	%	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	DEBITO RE- SIDUO FINA- LE
IFIS BANCA	€ 23.887,16	28,98%	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 115,91	€ 22.496,24
IFIS BANCA	€ 0,37	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,31
IBL BANCA	€ 24.984,55	30,31%	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 121,23	€ 23.529,79
IBL BANCA	€ 20.767,97	25,19%	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 100,75	€ 19.558,97
IBL BANCA	€ 12.798,34	15,53%	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 62,11	€ 12.053,02
Totale CHIROGRAFIARIO	€ 82.438,39	100,00%													€ 77.638,33
Avv. A. Guida	€ 0,00	38,94%													€ 0,00
Agenzia Entrate Mantova	€ 0,00	15,29%													€ 0,00
Agenzia Entrate Taranto	€ 0,00	15,11%													€ 0,00
Regione Lombardia	€ 0,00	30,66%													€ 0,00
Tot. Cred. PRIVILEGIATI	€ 0,00	100%													€ 0,00
Compenso Gestore della crisi	€ 0,00	75,00%													€ 0,00
Spese procedura	€ 0,00	25,00%													€ 0,00
Tot.cred.PREDED. SPESE GIUSTIZIA	€ 0,00	100%													€ 0,00
TOTALE	€ 82.438,39		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 77.638,33

Dott. Nicola De Florio -. Via G. Sabato, 30 – 74121 Taranto
 Telefono-Fax 099.7302621 - 099.7360246
 pec nicola.deflorio@arubapec.it

Dal piano di riparto sopra riportato si rileva che, pagati i crediti prededucibili e quelli classificati privilegiati, i creditori residui sono esclusivamente chirografari.

Come anticipato, i crediti prededucibili per spese di giustizia, comprensive del compenso al gestore della Crisi e delle spese di procedura, saranno soddisfatti prioritariamente su tutti i creditori entro il primo anno.

Seguirà il pagamento dei crediti aventi privilegio mobiliare generale secondo i differenti gradi di privilegio che saranno soddisfatti integralmente entro il secondo anno.

I creditori chirografari saranno soddisfatti con la somma residua disponibile, in una percentuale del 16,84 % del loro totale credito, a partire dal nono mese del secondo anno del piano.

Alla luce di quanto esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Taranto, 02 Febbraio 2023

Il gestore della crisi

Dott. Nicola De Florio





TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice

letto il ricorso *ex art. 67*, d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, depositato da Tagliente Giuseppe, con il quale si chiede l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previa sospensione delle trattenute sullo stipendio;

visto il decreto di assegnazione;

ritenuto che dalla lettura degli atti parrebbero *prima facie* sussistere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura; **in particolare**:

- risulta adeguatamente descritto lo stato di sovraindebitamento *ex art. 2*, comma 1 lett. c), d.lgs. n.14/'19;

- la **domanda dell'istante** è corredata ai sensi dell'art. 67, comma 2, d. lgs. n. 14/'19 dell'elenco **a)** dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, **b)** della consistenza e della composizione del patrimonio (in proposito, va evidenziato il "mutuo dissenso della donazione, **c)** delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con l'indicazione delle spese correnti necessarie al mantenimento del nucleo familiare;

- la **relazione dell'occ** soddisfa i requisiti formali di cui all'art. 68, comma 2, d.lgs. 14/'19, tenuto conto che contiene: **a)** la descrizione delle cause dell'indebitamento e della asserita diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni; **b)** le ragioni dell'incapacità dell'istante di adempiere le obbligazioni assunte; **c)** la valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda; **d)** l'indicazione dei presunti costi della procedura;

- dalle dichiarazioni dell'istante e dalla relazione dell'OCC non sembrano ricorrere le condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1 (in proposito, si evidenzia che l'atto di "*mutuo dissenso*", rogato nel 2019 e avente ad oggetto il contratto di donazione risalente al 2002, per un verso, non appare teleologicamente correlato al presente procedimento, per altro verso, non sembra aver avuto un riflesso significativo sull'attuale situazione di crisi economica dedotta nel ricorso);

applicato l'art. 70 d.lgs. 14/'19 e **riservata ogni valutazione sulla convenienza del piano all'esito delle eventuali contestazioni dei creditori e della relazione dell'occ resa ai sensi dell'art. 70, comma 6, NCCI;**

letta l'istanza di sospensione delle trattenute stipendiali, nonché di ogni altro procedimento cautelare e/o esecutivo, e ritenuto che la stessa vada accolta al fine di preservare l'integrità patrimoniale sino alla conclusione del procedimento;

PQM

dispone che la proposta, il piano e il presente decreto- a cura dell'OCC- siano pubblicati nell'apposita area web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili e comunicati a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

invita i creditori a presentare eventuali osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 3;

dispone che l'OCC nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

dispone la sospensione dei pagamenti in favore dei creditori per effetto di trattenute stipendiali operate a qualunque titolo sui redditi del ricorrente.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e, per il tramite di quest'ultimo, al suo datore di lavoro.

Taranto, 11 marzo 2024

Il Giudice
Italo Federici